

Recentemente furono formulati alcuni voti ed in particolare fu domandato che si estenda pure ad altre città quel beneficio dell'esenzione decennale che la legge del 1904 ha deliberato per Roma.

Si è anche domandato che i mutui ipotecari contratti per la costruzione dei fabbricati avessero l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile. Ora il Governo non ha difficoltà di entrare nell'ordine di idee affacciato da tali voti, da tali proposte.

Esso però ha assai più disposizione ad accettare il primo consiglio, che l'ultimo; crede cioè che si debba studiare con benevolenza la questione, che cioè la esenzione, consentita per Roma, possa essere accordata ad altre grandi città, nelle quali si verificano gli stessi, e forse più gravi, inconvenienti nei riguardi della carestia degli alloggi. Consentirebbe invece con un grado minore di benevolenza al secondo voto, cioè a quello di accordare la esenzione dalla imposta di ricchezza mobile ai mutui autorizzati per costruzioni delle case, perchè non vorrebbe che questa esenzione dell'imposta determinasse una maggiore affluenza del capitale sulle case, e rendesse più facile l'aumento del capitale ipotecario sopra la proprietà edilizia con danno gravissimo delle condizioni generali dei proprietari dei fabbricati.

Queste sono le disposizioni del Governo in nome del quale mi onoro di parlare. Sono quindi convinto che questa iniziativa, che rappresenta una delle migliori della nostra legislazione sociale, troverà nel Governo la forza per secondarla e farla fiorire.

OTTAVI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OTTAVI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Onorevole Meritani, il Consiglio del lavoro, nella sessione del luglio scorso propose all'attenzione del Governo talune modificazioni alla legge ed al regolamento delle case popolari. Le modificazioni al regolamento furono sottoposte al Consiglio superiore della sanità pubblica che le approvò.

Ora furono inviate al Consiglio di Stato; non appena si avrà l'approvazione di questo Consesso sarà emanato il relativo decreto reale. Quanto alle modificazioni della legge, di competenza del ministro delle finanze, ha già risposto l'onorevole collega Alessio.

CODACCI-PISANELLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODACCI-PISANELLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ho ben poco da aggiungere a quanto hanno detto i miei colleghi per le finanze e per l'agricoltura. L'onorevole Meritani sa con quale affettuoso zelo l'attuale ministro del tesoro si sia sempre occupato del problema delle case popolari. E certo la efficacia della legge in vigore a nessuno può stare più a cuore di quel che stia al primo dei suoi proponenti e fautori. Tra i voti formulati dai congressi della previdenza, che l'onorevole Meritani vuole veder secondati, due riguardano specialmente l'amministrazione del tesoro. Col primo si domanda che anche alle associazioni tontinarie, le quali si propongono di erigere case popolari, siano estese le concessioni già fatte alla Cassa nazionale di previdenza circa l'investimento dei fondi in mutui per la costruzione di case popolari. Col secondo si chiede che siano chiamate anche le società di assicurazione a contribuire all'istituto delle case popolari, mercè lo svincolo di parte del loro capitale investito in titoli di rendita, a norma dell'articolo 145 del codice di commercio.

Riguardo a questi voti posso ora assicurare l'onorevole Meritani che tanto l'uno quanto l'altro sono già stati presi in speciale considerazione e che si pensa di provvedere, con un disegno di legge, al concorso delle associazioni tontinarie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Meritani per dichiarare se sia soddisfatto.

MERITANI. Io debbo ringraziare gli onorevoli sottosegretari di Stato per avere risposto, se non esaurientemente, almeno in modo molto soddisfacente, alla mia interrogazione. Mi rincuora però di dover dire che non posso dichiararmi soddisfatto, perchè la mia interrogazione mirava soltanto a chiedere se il Governo trovasse doveroso ed opportuno di integrare la legge del 31 maggio 1903.

Nel disegno di legge relativo si proponeva di esonerare dalla tassa fabbricati le case popolari, che si fossero costruite per quindici anni; ma, durante la discussione, la Camera ed il Senato ridussero questa agevolanza a cinque anni di esenzione; che poi di fatto sono solamente tre, perchè per due la esenzione è accordata dalla legge sui fabbricati a tutte le costruzioni.